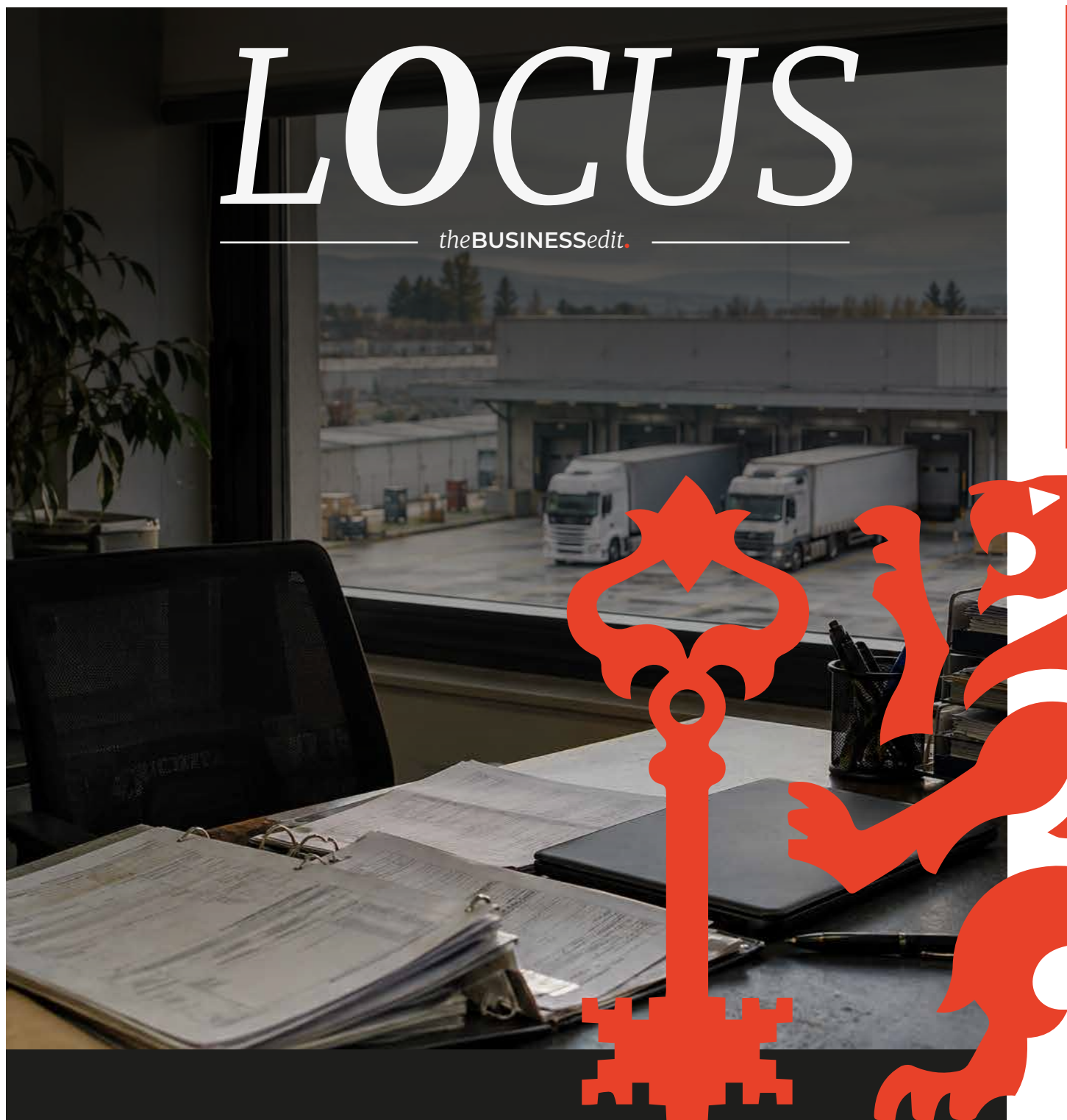


LOCUS

theBUSINESSedit.



HSL Advisors



N.18 - Ottobre 2026
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors



Reverse charge e autofattura: guida operativa per orientarsi tra normativa e prassi.

01/10/2026



Enrico De Vizia

Coordinatore e Founder dell'Area Business di HSL Advisors



Nunzia Napolitano

Coordinatrice del Team di Contabilità, Bilancio e Fiscalità d'Impresa



Domenica Di Pinto

Consultant nel Team di Contabilità, Bilancio e Fiscalità di Impresa

In un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato, comprendere quando e come applicare correttamente il reverse charge e l'autofatturazione non è più una competenza "tecnica", ma una necessità operativa per imprese e professionisti. Tra operazioni interne soggette a particolari regimi e scambi transfrontalieri sempre più frequenti, il rischio di errore è concreto e spesso costoso.

Cos'è il reverse charge?

Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo che ribalta il tradizionale schema dell'IVA: non è il fornitore a versare l'imposta, ma il cliente (cessionario o committente). Questo sistema si applica esclusivamente tra soggetti passivi IVA e ha un effetto peculiare: nella maggior parte dei casi, l'imposta è "neutra". Il destinatario integra la

fattura ricevuta (o emette autofattura), registrandola sia nel registro vendite sia in quello acquisti. Per cui, nel caso in cui si goda di un pieno diritto alla detrazione, l'importo dell'IVA a debito è neutralizzato dall'importo dell'IVA a credito.

Le modalità operative sono due:

- **integrazione della fattura ricevuta**
- **emissione di autofattura**

Ma quando si utilizza l'una o l'altra?

Reverse charge interno: uno strumento anti-evasione.

Utilizzato dal legislatore prevalentemente per contrastare fenomeni di evasione, il meccanismo del reverse charge si applica a specifiche operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, individuate dall'art. 17, comma 5 e seguenti, e dall'art. 74, commi 7 e 8, del DPR n. 633/1972 (ad esempio: oro e argento non da investimento, rottami e materiali di recupero, prestazioni rese in subappalto nel settore edile, cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, nonché trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra,...).

Negli ultimi anni, il settore della logistica e del trasporto merci ha attirato una crescente attenzione da parte del legislatore, in ragione dell'elevato rischio di frodi IVA nelle filiere articolate di appalti e subappalti. In tale contesto si colloca l'estensione del meccanismo del reverse charge, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e successivamente rafforzata dal Decreto Legge n. 84/2025.

Dal punto di vista operativo, queste operazioni vengono gestite tramite integrazione della fattura e identificate nel tracciato elettronico con il codice TD16.

Reverse charge nei contratti di appalto e subappalto nella logistica e nei trasporti

L'introduzione del reverse charge nel settore della logistica e dei trasporti con la Legge di Bilancio 2025 risponde all'esigenza di contrastare diffuse pratiche elusive, particolarmente ricorrenti nei sistemi consortili, in cui alcune società emettono fatture con addebito d'IVA senza poi provvedere al relativo versamento, cessando l'attività e riemergendo successiva-

mente sotto nuove forme giuridiche. Una delle principali novità normative consiste nel superamento dei precedenti vincoli contrattuali (quali, ad esempio, l'utilizzo prevalente di manodopera o di beni del committente), con la conseguente estensione del reverse charge a tutti i contratti di appalto, subappalto o affidamento nell'ambito della logistica, del trasporto e della movimentazione merci. Tale ampliamento rafforza l'efficacia del presidio antifrode, garantendo al contempo una più ampia copertura delle operazioni potenzialmente a rischio. Tuttavia, l'applicazione definitiva del regime resta subordinata all'autorizzazione dell'Unione Europea.

In attesa del necessario via libera, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale che consente alle imprese di adottare sin da subito un meccanismo sostanzialmente analogo al reverse charge. In presenza dei relativi presupposti, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell'imposta. In questo regime la fattura continua a essere emessa dal prestatore ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633/1972. Il committente provvede invece al versamento dell'IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto per il mese successivo alla data di emissione della fattura utilizzando uno specifico codice tributo, ed entrambe le parti sono tenute a comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate, ferma restando la responsabilità solidale del prestatore per l'imposta. L'opzione ha durata triennale ed è comunicata all'Agenzia delle Entrate dal committente mediante l'apposita procedura. Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla possibilità per ciascun subappaltatore di aderire autonomamente al regime, anche in assenza di una scelta uniforme lungo la filiera, con un conseguente incremento della flessibilità operativa.

Sul piano applicativo, il reverse charge incide in modo significativo sulla gestione amministrativa, comportando una revisione delle modalità di fatturazione — che avviene senza esposizione dell'IVA — e determinando effetti sui

flussi finanziari dei fornitori, i quali non incassano più l'imposta. Ne deriva, inoltre, la necessità di un più attento presidio degli adempimenti e di una verifica puntuale dei contratti e dei rapporti di subappalto.

Rientrano nel nuovo perimetro applicativo le prestazioni rese nell'ambito di contratti di appalto e subappalto nei settori del trasporto, della logistica e della movimentazione merci, mentre restano escluse, tra le altre, le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati, alcune fattispecie che coinvolgono la pubblica amministrazione e i casi in cui non sia stata esercitata l'opzione per il regime transitorio. In definitiva, il reverse charge rappresenta un cambiamento significativo per il settore, configurandosi come uno strumento volto a rafforzare la trasparenza, ridurre i rischi fiscali e migliorare la tracciabilità dei flussi IVA; le imprese sono pertanto chiamate ad adeguarsi progressivamente, anche sfruttando il regime transitorio in vista dell'entrata in vigore definitiva della disciplina.

Reverse charge estero: il cuore delle operazioni internazionali

Quando si entra nel campo delle operazioni con l'estero, il reverse charge diventa la regola generale per tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. Tale meccanismo si differenzia a seconda che l'operazione si riferisca a beni o servizi e a seconda che il fornitore/prestatore sia UE, extra-UE, San Marino, Vaticano. Dal 1° luglio 2022, con l'abolizione dell'esterometro, i dati relativi agli acquisti esteri devono essere trasmessi tramite Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando i tracciati della fattura elettronica. Restano ferme le specifiche esclusioni previste dalla normativa, tra cui quelle relative alle operazioni documentate da bolletta doganale.

Acquisti da fornitori UE

Tre le casistiche principali:

- **Acquisti intracomunitari di beni:** la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell'art.46 c.1 del DL 331/93, e identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
- **Acquisto di beni da fornitore UE identificato (direttamente o con rappresentante fiscale) in Italia:** In tal caso, se la cessione è territorialmente rilevante in Italia e il fornitore non è stabilito in Italia, l'IVA è assolta dal cessionario e la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell'art.17 c.2 DPR633/72 con l'indicazione della partita IVA UE del fornitore UE e non della partita IVA italiana. Deve essere identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 - integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72. L'operazione non costituisce un acquisto intracomunitario, anche se il cedente è un soggetto stabilito in un altro Stato membro. L'Agenzia delle Entrate specifica espressamente che il TD19 è destina-



to agli acquisti di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti.

- **Acquisto di servizi (tassato in Italia) da fornitore UE:** la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell'art.17 c.2 DPR633/72 e identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero.

Acquisti da San Marino

Due scenari operativi:

- **Acquisti di beni da fornitore San Marino (senza indicazione di IVA in fattura):** la fattura deve essere integrata con IVA italiana ai sensi dell'Art.16 DM 24/12/1993 e identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 - integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72. Ricordiamo che a decorrere dal 1/7/2022, l'invio a SDI del TD19 da parte dell'acquirente italiano è obbligatorio anche nel caso in cui il fornitore sanmarinese emetta fattura cartacea, in quanto non obbligato all'invio della fattura elettronica tramite SDI (es.: si tratta di un soggetto di piccole dimensioni che secondo la normativa sanmarinese non ha obbligo di fattura elettronica).
- **Acquisti di beni da fornitore San Marino con addebito dell'IVA:** la fattura di un acquisto di beni da fornitore San Marino, può contenere l'addebito dell'IVA italiana. In questo caso la fattura deve essere annotata nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA e se ricevuta in modalità cartacea deve essere inviata a SDI utilizzando TD28 "Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)".
- **Acquisti di servizi da fornitore San Marino:** in questo caso occorre emettere autofattura con IVA italiana, ai sensi dell'art.17 c.2 DPR633/72 che deve essere identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero.

Acquisti da fornitori extra-UE

Qui la distinzione è fondamentale:

- **Acquisto di beni da fornitore extra-UE in presenza di bolla doganale:** l'IVA è assolta in dogana → niente reverse charge.
- **Acquisto di beni da fornitore extra-UE già presenti in Italia e non qualificabili come importazioni:** il cessionario assolve l'IVA mediante autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/1972, utilizzando il TD19- integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72. Anche nel caso in cui il fornitore extra-UE sia identificato in Italia tramite rappresentante fiscale, l'autofattura va intestata al fornitore estero e non alla partita IVA italiana del rappresentante fiscale, e deve essere identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 19 - integrazione/autofattura per acquisti di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72. Occorre tuttavia distinguere questa situazione da quella in cui l'operazione sia effettuata tramite una



stabile organizzazione italiana, caso nel quale il meccanismo dell'art. 17, comma 2, non trova applicazione.

- **Acquisto di servizi da fornitore extra-UE (incluso Vaticano):** in questo caso occorre emettere autofattura con IVA italiana sul fornitore estero, ai sensi dell'art.17 c.2 DPR633/72 che deve essere identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero. Anche nel caso in cui il fornitore extra-UE sia identificato in Italia tramite rappresentante fiscale, l'autofattura va intestata al fornitore estero e non alla partita IVA italiana del rappresentante fiscale, e deve essere identificata nell'ambito del tracciato della fattura elettronica dal TD 17 - integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall'estero.

Intrastat: gli adempimenti per gli acquisti intracomunitari

Il reverse charge non esaurisce necessariamente gli adempimenti legati all'acquisto da fornitori UE. Gli acquisti di beni e servizi ricevuti da un soggetto passivo italiano da operatori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea possono comportare, oltre agli adempimenti IVA previsti dal meccanismo del reverse charge, anche l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Il sistema Intrastat ha una duplice finalità: da un lato consente di effettuare controlli fiscali sugli scambi intracomunitari, dall'altro permette di raccogliere le informazioni statistiche relative agli scambi di beni e servizi tra gli Stati membri. I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat sono soggetti che hanno ceduto o acquistato beni comunitari, nonché coloro che hanno effettuato o ricevuto servizi intracomunitari "generici".

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi ricevuti, rientrano nei modelli Intrastat le seguenti operazioni:

- gli acquisti intracomunitari (**modello INTRA-2 bis**)
- le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (**modello INTRA-2 quater**)

rilevati ai soli fini statistici e soltanto da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. In particolare dal 2026, il modello INTRA-2 bis deve essere presentato con periodicità mensile quando, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni ha raggiunto o superato 2 milioni di euro; al di sotto di tale soglia non sussiste l'obbligo di presentazione. Per i servizi ricevuti, l'obbligo di presentazione del modello INTRA-2 quater scatta invece quando, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, l'ammontare dei servizi ricevuti ha raggiunto o superato 100.000 euro. Quando ricorrono i presupposti, gli elenchi Intrastat devono essere trasmessi telematicamente entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

È quindi importante distinguere i due adempimenti: il reverse charge riguarda la corretta applicazione dell'IVA sull'acquisto intracomunitario, attraverso l'integrazione o gli altri meccanismi previsti dalla normativa, mentre l'Intrastat è un distinto adempimento comunicativo e statistico relativo agli scambi con operatori di altri Stati membri. La verifica dell'eventuale obbligo di presentazione deve quindi essere effettuata separatamente, considerando la natura dell'operazione e le soglie previste per i diversi modelli.

Mancati ricevimenti delle fatture o ricevimento di fattura irregolare

Nel caso di mancato ricevimento di una fattura o di ricezione di una fattura irregolare, è il cessionario/committente ad adottare specifici comportamenti di regolarizzazione, che variano in funzione della tipologia di operazione e della natura dell'irregolarità.

Per le operazioni interne, l'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 disciplina gli obblighi del cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura nei termini previsti oppure abbia ricevuto una fattura irregolare. A seguito

delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, la procedura è stata semplificata: non è più previsto, in via generale, che il cessionario debba procedere all'emissione di un'autofattura per regolarizzare l'operazione. In particolare, il cessionario o committente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omessa o irregolare fatturazione secondo le modalità previste dalla normativa. Dal 1° aprile 2025 tale comunicazione viene effettuata tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il **tipo documento TD29**, denominato "Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione". Il TD29 non costituisce una fattura né un'autofattura e non deve quindi essere confuso con i documenti utilizzati per assolvere l'IVA mediante il meccanismo del reverse charge. La sua funzione è quella di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'omissione o l'irregolarità commessa dal cedente o prestatore.

Il **TD20**, invece, continua a essere utilizzato per specifiche fattispecie di regolarizzazione previste dalla normativa. Tra queste rientrano, in particolare, alcune ipotesi di mancata applicazione del reverse charge e gli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario non abbia ricevuto la fattura entro i termini previsti dall'art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993. Anche nel caso di acquisti dall'estero occorre prestare particolare attenzione: non è corretto utilizzare indistintamente il TD20 per qualsiasi fattura non ricevuta. A seconda della natura dell'operazione possono trovare applicazione i diversi documenti previsti per l'assolvimento dell'IVA, come TD17 per gli acquisti di servizi dall'estero, TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni e TD19 per gli acquisti di beni da soggetti non residenti nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972.

La corretta gestione della fattura omessa o irregolare richiede quindi di individuare preliminarmente la tipologia di operazione, verificare la disciplina IVA applicabile e solo successivamente determinare il documento elettronico da trasmettere tramite il Sistema di Interscambio.

Conclusione: da adempimento a leva di efficienza

Reverse charge e autofatturazione non sono semplici obblighi fiscali: rappresentano un banco di prova per l'organizzazione amministrativa delle imprese. Gestirli correttamente significa non solo evitare sanzioni, ma anche migliorare il controllo dei flussi IVA e la qualità dei dati contabili. In un sistema sempre più orientato alla digitalizzazione e alla trasparenza, la vera sfida non è applicare la norma ma farlo in modo efficiente, sistematico e senza errori.

